

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 21 del 31 Agosto 2024

SOMMARIO

1. L. N. 121/2024 - Istituita la filiera formativa tecnologico-professionale - Al via il modello di istruzione del 4+2	2
2. IMPIANTI FOTOVOLTAICI RESIDENZIALI - Le agevolazioni disponibili	3
3. PARCO AGRISOLARE - Fondo incrementato di 850 milioni di euro - Terzo bando da 250 milioni di euro riservato alle imprese del mezzogiorno - Domande al via dal prossimo 16 settembre	5
4. AUTOTRASPORTO MERCI - Contributi e incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali ad alta sostenibilità - Domande al via dal 26 agosto	6
5. AFFITTI TURISTICI E AFFITTI BREVI - Mancato avvio della Banca dati nazionale e della procedura telematica per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) previsto per il 1° settembre - Attesa la pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale	8
6. TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Ulteriore proroga - Riapertura della piattaforma dal 10 agosto al 15 novembre 2024.....	10
7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Domande per il contributo per assunzioni di giovani con disabilità al via dal prossimo 2 settembre	11
8. SOCIAL BONUS 2024 - CREDITO D'IMPOSTA SULLE DONAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEL TERZO SETTORE - Domande entro il prossimo 15 settembre	12
9. START-UP E PMI INNOVATIVE - Deposito annuale della dichiarazione di mantenimento dei requisiti	12
10. VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO - Le novità dal prossimo 1° settembre - Sanzioni alleggerite in caso di versamenti spontanei	14
11. MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE - Dettate nuove regole per la tutela e per la eventuale procedura di subentro nella titolarità	14
12. QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - Report di ANAC ad un anno dall'entrata in vigore del Codice Appalti.....	15
13. L. N. 55/2024 - ISTITUITI ALBO E ORDINE DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI - Le norme transitorie e i provvedimenti dei Tribunali - Scaduto il 6 agosto il termine per l'iscrizione - Prevista una proroga	16
14. IMPOSTA DI BOLLO - Domande di partecipazione a pubblici concorsi - Precisazioni su quando è prevista l'esenzione	18
15. AGENZIA DELLE ENTRATE - Adottate nuove codifiche per trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari - Utilizzabili dal prossimo 30 settembre	18
17. SCUOLA - Smartphone e registro elettronico - Circolare del Ministro dell'istruzione.....	19
18. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Stabiliti i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (EPC).....	20
19. FSUE - Fondo di solidarietà dell'UE - In arrivo gli aiuti per i danni causati dalle inondazioni nel 2023.....	21
20. INPS - On line l'aggiornamento dell'osservatorio sugli ammortizzatori sociali	21

21. FONDO PER LE FORESTE ITALIANE - Al via la realizzazione di un Piano di attività per la gestione del SINFor	22
23. UBER - Multata dall’Autorità olandese per la protezione dei dati per violazione della privacy degli autisti	24
Altre notizie in breve	24
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. L. N. 121/2024 - Istituita la filiera formativa tecnologico-professionale - Al via il modello di istruzione del 4+2

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024, la **Legge 8 agosto 2024, n. 121**, recante “**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**”.

La L. n. 121/2024, composta di quattro articoli, all’articolo 1 reca l’introduzione nel [decreto-legge n. 144 del 2022](#) (c.d. “Decreto PNRR”), convertito dalla legge n. 175 del 2022, di un **nuovo articolo, il 25-bis**, dedicato **all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**.

La filiera formativa tecnologico-professionale è costituita:

- a. dai **percorsi sperimentali quadriennali** del secondo ciclo di istruzione;
- b. dai **percorsi di istruzione e formazione professionale - IeFP** (D.Lgs. n. 226 del 2005);
- c. dai percorsi formativi degli **istituti tecnologici superiori - ITS Academy** (L. n. 99 del 2022);
- d. dai percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS** (D.P.C.M. 25 gennaio 2008).

La filiera è istituita a decorrere **dall’anno scolastico e formativo 2024-2025** con l’intento di rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del piano nazionale Industria 4.0.

L’obiettivo è quello di offrire agli studenti una **formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro** che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale, in sei anni, di un titolo di **alta specializzazione tecnica**.

Da settembre nasce la nuova, e innovativa, filiera formativa tecnologico-professionale che mette in campo, per la prima volta, un’offerta integrata che comprende, e raccorda tra di loro, i percorsi di istituti tecnici e professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (IeFP), delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e degli ITS Academy.

Scatterà il cosiddetto **modello 4+2**, vale a dire quattro anni di scuola secondaria superiore più due anni negli ITS Academy.

Nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale sono attivati **percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado** per il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall’indirizzo di studi quinquennale di riferimento.

Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale presso istituzioni formative regionali che hanno aderito alla filiera formativa tecnologico-professionale, **al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale** validati in base agli esiti di rilevazioni degli apprendimenti predisposte da [INVALSI](#) (*Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione*) possono:

- a) **accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy, anche in assenza del previsto certificato** di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore;
- b) **sostenere direttamente l’esame di Stato** presso l’istituto professionale statale o paritario, assegnato dall’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, **in deroga al sostenimento dell’esame preliminare**.

Nascono i "campus", che di fatto sono delle "reti" che collegano l'offerta didattica degli Istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale.

Sotto il **profilo delle risorse**, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, **destina 1,5 miliardi di euro** con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026.

Precisiamo, infine, che nonostante l'istituzione della "filiera" sia prevista a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, **per la sua piena operatività sono necessari due decreti attuativi**: uno per definire la disciplina di dettaglio sulla filiera tecnologico-professionale, un altro per definire i criteri di stipula degli accordi.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

2. IMPIANTI FOTOVOLTAICI RESIDENZIALI - La agevolazioni disponibili

L'utilizzo di energia da **fonti rinnovabili** è sempre più incoraggiato dalle normative nazionali, con incentivi finalizzati all'installazione di impianti per l'autoproduzione, come quelli **fotovoltaici**.

Un'ulteriore spinta è arrivata dalla [Direttiva \(UE\) 2024/1275](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (c.d. "Direttiva Green"), recentemente entrata in vigore, che ha dettato una road map per l'installazione degli impianti fotovoltaici sia in edifici residenziali che pubblici.

Se prima toccherà agli edifici non residenziali e agli edifici pubblici, **dal 1° gennaio 2029** scatterà l'obbligo di dotazione di impianto fotovoltaico su tutti i nuovi edifici residenziali e sui nuovi parcheggi coperti.

Nel frattempo, sarà necessario **ridurre il consumo medio di energia primaria**, tenendo conto di queste date:

- **entro il 31 dicembre 2030**, tutti gli edifici residenziali e non residenziali dovranno **ridurre almeno del 16%** il consumo medio di energia primaria, rispetto al 2020;
- **entro il 1° gennaio 2033**, tutti gli edifici non residenziali dovranno **ridurre del 26% il consumo medio di energia primaria**, rispetto al 2020;
- **entro il 31 dicembre 2035**, tutti gli edifici residenziali dovranno **ridurre di almeno il 20-22%** la quota di consumo medio di energia primaria, sempre rispetto al 2020.

È chiaro che per raggiungere questi obiettivi sarà necessario approntare delle misure adeguate, a supporto delle spese che si dovranno affrontare per la **riqualificazione energetica**, tenendo anche conto del fatto che dal 1° gennaio 2025 sarà vietata qualunque forma di incentivo all'acquisto di **caldaie alimentate con combustibili fossili** e che l'energia domestica tende sempre più all'elettificazione con l'uso di pompe di calore, possibilmente alimentate da fonti rinnovabili.

Quali sono gli incentivi e le agevolazioni attualmente disponibili per l'installazione di impianti fotovoltaici?

Reddito Energetico Nazionale

Istituito con il [Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell' 8 agosto 2023](#), il **Fondo Nazionale Reddito Energetico** è destinato alla realizzazione di **impianti fotovoltaici domestici** su unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

In particolare, possono accedere al contributo economico i soggetti appartenenti a nuclei familiari **con ISEE inferiore ai 15mila euro oppure a 30mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico**.

L'obiettivo è l'installazione, nell'arco del biennio 2024-2025, di **almeno 31mila impianti fotovoltaici residenziali**, utilizzando i **200 milioni a disposizione**, l'80% dei quali destinato alle **Regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 20% alle restanti Regioni.

Gli impianti devono rispondere a queste caratteristiche:

- vanno realizzati e su coperture, superfici, aree e pertinenze per le quali il soggetto beneficiario sia titolare di un **valido diritto reale**;
- devono avere **potenza nominale** compresa tra i 2 kW e i 6 kW;
- devono essere di potenza **non superiore a quella impegnata in prelievo** sul punto di connessione.

Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al soggetto realizzatore, in relazione alle spese ammissibili, per un **importo massimo di 2.000,00 euro** come quota fissa e 1.000 €/kW per la quota variabile.

Le istanze vanno presentate tramite il portale GSE.

Il contributo viene erogato a condizione che l'impianto preveda anche una **polizza decennale multirischio**, un servizio triennale di manutenzione e di monitoraggio delle performance.

Bonus Casa

Unico bonus "strutturalmente" previsto nell'attuale quadro normativo italiano il "Bonus Casa", disciplinato dall'[art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986](#) (TUIR) prevede una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per **interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio**.

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione ammonta **al 50% delle spese sostenute** su un limite massimo di 96mila euro, che dal 1° gennaio 2025 scenderà al 36% su un massimo di 48mila euro di spesa.

Tra le spese ammissibili al Bonus Casa, la lettera h) del comma 1 dell'art. 16-bis include proprio di interventi *"h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia ..."*.

Superbonus

Un'altra soluzione per l'installazione di **impianti fotovoltaici sul tetto di casa** utilizzando agevolazioni fiscali è il **Superbonus 70%**, fino al 31 dicembre 2024 e al **65%** per le spese sostenute nel 2025, destinato a condomini e persone fisiche per gli interventi **effettuati sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, che siano accatastate separatamente**.

Si tratta di uno dei c.d. "**interventi trainati**", per cui l'accesso alle detrazioni è subordinato alla realizzazione di un intervento trainante:

- **efficientamento energetico:**
 - l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
 - gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- **riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013.

Il massimale di spesa consentito ammonta a **48mila euro**, calcolando **2.400 euro** per ogni kW di potenza fotovoltaica installata, che scende a 1.600 euro per kW in caso di ristrutturazione edilizia.

L'agevolazione si applica agli edifici o unità immobiliari di natura residenziale ad eccezione delle categorie catastali:

- A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 - Abitazioni in ville;
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per i sistemi di accumulo e le spese strettamente necessarie, comprensive di progettazione.

Inoltre la detrazione è subordinata alla **cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata** e l'incentivo non è cumulabile con lo scambio sul posto.

3. PARCO AGRISOLARE - Fondo incrementato di 850 milioni di euro - Terzo bando da 250 milioni di euro riservato alle imprese del mezzogiorno - Domande al via dal prossimo 16 settembre

Con un comunicato del 19 agosto scorso, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha reso noto che sta per essere **avviato il terzo dedicato alla Misura del PNRR "Parco Agrisolare"**.

Al contempo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, il **decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 17 aprile 2024**, recante "**Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»**".

Con riferimento alla misura "Parco Agrisolare", il terzo Bando (https://www.qualenergia.it/wp-content/uploads/2024/08/MASAF_2024_0371689_TerzobandoAgrisolare_19agosto2024_signed_signed.pdf) punta all'assegnazione di 250 milioni di euro delle risorse residue pari a 837.640.537,89, a seguito del decreto di rifinanziamento del 17 aprile 2024, le quali verranno concesse, analogamente ai Bandi 1 e 2 precedenti, mediante una procedura a sportello gestita dal GSE in qualità di Soggetto Attuatore. Saranno sostenuti solo i progetti relativi ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il decreto del 17 aprile 2024 fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un **contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**.

In particolare, si vuole selezionare e finanziare progetti che prevedono **l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari**, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti **interventi di riqualificazione** ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- a) **rimozione e smaltimento dell'amianto** (o se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
- b) **realizzazione dell'isolamento termico dei tetti**: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- c) **realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria)**: la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Soggetti beneficiari sono:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che verrà individuato con un successivo avviso;
- c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, indipendentemente dai propri associati;
- d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata (quale: associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER) (art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2023).

Per gli anni dal 2024 al 2026, le **ulteriori risorse finanziarie supplementari** assegnate all'investimento «Parco Agrisolare» ammontano a euro **850.000.000,000 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.**

Pertanto, per gli anni dal 2022 al 2026 **le risorse ammontano ora complessivamente a 2.350 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., a seguito del

decreto del 21 dicembre 2022, decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18 ottobre 2023 a valere sull'avviso del 23 agosto 2022, risultano **risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534**.

Per gli anni dal 2022 al 2026 **le risorse ammontano a 2.350 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022, decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18 ottobre 2023 a valere sull'avviso del 23 agosto 2022, risultano risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534, che saranno destinate alla realizzazione di interventi destinati:

- 1) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a euro 1.327.590.868,48;
- 2) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 300 milioni di euro;
- 3) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 59.275.281,05 di euro;
- 4) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per un importo pari a 225 milioni di euro; di cui 75 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 (art. 2, comma 2, D.M. 17 aprile 2024).

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 2023 (art. 2, comma 3, D.M. 17 aprile 2024).

Confermate pertanto le novità e le regole introdotte con il secondo bando del 2023:

- il contributo a fondo perduto potrà raggiungere l'80% delle spese ammissibili;
- le imprese avranno la possibilità di adottare soluzioni di autoconsumo condiviso e potranno partecipare in forma aggregata.

Sarà possibile, inoltre, **installare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli** con una potenza massima di 1.000 kWp per impianto.

La spesa massima per beneficiario è fissata a 2.330.000,00 euro.

Come definito dall'Avviso, le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo aggiornato, dovranno essere presentate, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE, accessibile attraverso l'Area Clienti del GSE, **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2024.**

Le domande saranno istruite dal GSE S.p.A. tra ottobre e dicembre 2024, insieme allo scorrimento del secondo bando, con l'obiettivo di assegnare l'intera dotazione finanziaria della Misura pari a 2,35 miliardi di euro entro il 2024, come da scadenza europea.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 17 aprile 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del terzo Avviso, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito GSE e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al Regolamento operativo, di cui all'Allegato A del terzo avviso, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare i vari documenti disponibili sul sito del GSE, cliccare QUI.](#)

4. AUTOTRASPORTO MERCI - Contributi e incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali ad alta sostenibilità - Domande al via dal 26 agosto

Dal 26 agosto all' 11 ottobre 2024 le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono di nuovo richiedere i contributi messi a disposizione del Ministero dei Trasporti per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione.

E' stato infatti aperto il **quarto sportello** per la prenotazione dei contributi messi a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisto di veicoli commerciali ad alta sostenibilità (**tra cui i veicoli alimentati a CNG e LNG**).

La **procedura è operativa dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 alle ore 16:00 dell'11 ottobre 2024**.

La dote a disposizione ammonta a 8 milioni di euro.

Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'intervento agevolativo, istituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 461 del 18 novembre 2021](#), sono stati definiti dal [decreto direttoriale n. 148 del 7 aprile 2022](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022).

Il soggetto gestore della misura d'incentivazione è la società [RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A](#) a cui compete la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria.

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investmentelevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande di contributo possono essere presentate dalle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, nonché dalle strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese (costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile), attive sul territorio italiano, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I contributi possono essere richiesti a fronte dei seguenti investimenti, avviati in data successiva a quella di pubblicazione del D.M. 461 del 18 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero **a far data dal 22 gennaio 2022**:

1) **acquisizione**, anche mediante **locazione finanziaria**, di:

- **automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric)**, di massa complessiva **pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate**;
- **veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate**;

2) **acquisizione**, anche mediante **locazione finanziaria**, di:

- **automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG** di massa complessiva a pieno carico **superiore a 7 tonnellate**.

Il contributo è pari a:

a) per gli **investimenti di cui al punto 1)**:

- **4.000 euro** per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- **14.000 euro** per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- **24.000 euro** per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;

b) per gli **investimenti di cui al punto 2)**:

- **9.000 euro** per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese;
- **24.000 euro** per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

L'**importo massimo ammissibile** per singola impresa non può superare **700.000 euro**.

Ogni impresa può inoltrare una sola richiesta contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

Le imprese che hanno presentato la domanda durante l'apertura dello sportello (26 agosto - 11 ottobre 2024) dovranno fornire analitica **rendicontazione dei costi di acquisizione** dei beni oggetto di investimento.

I beni acquisiti non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato.

La **documentazione tecnica di rendicontazione** dell'investimento **potrà essere trasmessa dalle ore 10:00 del 28 ottobre 2024 fino alle ore 16:00 del 11 aprile 2025**, tramite la **piattaforma informatica** disponibile sul sito della **RAM**.

Ricordiamo che il prossimo periodo di incentivazione – risorse destinate pari a 8 milioni di euro – è previsto dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 e sino alle ore 16:00 20 giugno 2025.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di domanda per l'ammissione al contributo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

5. AFFITTI TURISTICI E AFFITTI BREVI - Mancato avvio della Banca dati nazionale e della procedura telematica per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) previsto per il 1° settembre - Attesa la pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo una prima fase sperimentale - iniziata il 3 giugno 2024 con la Regione Puglia - a partire dal 1° settembre 2024, secondo le dichiarazioni del Ministero del turismo, avrebbe dovuto debuttare il Codice identificativo unico (CIN), previsto dall'[articolo 13-ter della Legge n. 191/2023, di conversione del D.L. n. 145/2023](#) (c.d. "Decreto Anticipi"). Ma **a tutt'oggi non risulta ancora pubblicato l'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale**, previsto dal comma 15 dell'articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Attualmente sono **19 le Regioni, oltre le Province autonome di Trento e Bolzano** che possono procedere alla richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN), tramite l'apposita piattaforma BDSR.

Terminata la fase sperimentale, dovrebbe iniziare la cosiddetta "fase due", che prevede l'operatività del CIN.

Tramite la piattaforma - appena attivata - sarà possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili.

Le cosiddette "**locazioni brevi**", sono quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non vi è l'obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

Ricordiamo, inoltre che, se si gestiscono più di quattro immobili, c'è bisogno della partita IVA e della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'entrata in vigore delle nuove norme sugli affitti brevi richiederà a tutti i proprietari di ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN) tramite la Banca dati nazionale.

Verrà, infatti, attivata una vera e propria banca dati nazionale, contenente le strutture autorizzate e il relativo CIN: la nuova Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019.

Cesseranno quindi di esistere i vari modelli regionali, in favore di un registro unico nazionale relativo agli affitti brevi.

In tal modo, il nostro Paese si conformerà a quanto disposto su base europea, mediante il [Regolamento \(UE\) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024](#) relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 29 aprile 2024, è entrato in vigore il 18 maggio 2024 e si applica a decorrere dal 20 maggio 2026.

Parallelamente, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), in vigore dal 1 gennaio 2024, ha introdotto, all'articolo 1, comma 63, modifiche normative significative per le locazioni brevi a scopo turistico e il regime fiscale applicabile. Si tratta in particolare di tre modifiche:

- la prima concernente l'aliquota in caso di opzione per la cedolare secca da parte del locatore;
- la seconda riguardante il versamento della ritenuta da parte dell'intermediario;
- la terza riguardante le società di intermediazione che operino e abbiano rappresentanza all'interno dell'Unione europea.

Sul tema si segnala, inoltre, la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 10 maggio 2024](#), che ha dettato le modalità operative per i singoli uffici locali, ai fini dell'uniformità del trattamento sulle novità fiscali.

Ricordiamo, inoltre, che il Ministero del Turismo, con il [decreto del 6 giugno 2024](#), ha dettato le disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'[articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#) e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del citato decreto.

Ma quali le novità che saranno adottate a decorrere dal 1° settembre 2024.

Secondo le indicazioni del Ministero del Turismo, entro il 1° settembre 2024 doveva essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR sull'intero territorio nazionale.

Avviso che a tutt'oggi non ci risulta sia stato ancora pubblicato.

Da tener presente che le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 (tra cui l'obbligo di possedere ed esporre il CIN) si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca dati nazionale (BDSR) su tutto il territorio nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN (art- 13-ter, comma 15, D.L. n. 145/2023).

Tutti gli alloggi ad uso turistico e che vengono regolarmente locati in modalità affitto breve dovranno richiedere tale Codice Identificativo Nazionale (CIN) mediante l'apposita [piattaforma](#).

Per poter richiedere il CIN, occorrerà inoltrare la domanda alla banca dati delle strutture ricettive (BDSR), accedendo con le credenziali SPID o CIE o CNS.

Secondo le indicazioni del Ministero, se si è in possesso del codice identificativo regionale o provinciale, ottenuto prima dell'applicazione dell'entrata in vigore delle disposizioni sul CIN (quindi prima del 19 ottobre 2023), si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Complessivamente si avranno, dunque, in totale 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.

Nel caso, invece, si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l'applicazione delle disposizioni sul CIN (quindi dopo il 19 ottobre 2023), si avrà 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale per ottenere il CIN.

Se la normativa della propria Regione/P.A. non prevede l'attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, si deve richiedere il CIN il prima possibile, salvo incorrere nelle previste sanzioni.

Si potrà ottenere il CIN, se gli immobili sono muniti di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili, del monossido di carbonio e di estintori portatili.

Dopo aver associato il codice al proprio immobile, questo dovrà essere esposto, in maniera visibile, sia all'interno che all'esterno della struttura. Non solo: il CIN dovrà essere indicato anche negli annunci di affitto pubblicati.

Col debutto della nuova piattaforma, viene introdotto anche un **nuovo sistema di sanzioni**.

- La mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione pecuniaria **da 500,00 a 5.000,00 euro**. Mentre, per chi affitta senza Codice, la sanzione pecuniaria va **da 800,00 a 8.000,00 euro**.
- Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza (dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e presenza di estintori), la sanzione va **da 600,00 a 6.000,00 euro**.
- Per chi affitta casa ai turisti per più di 4 immobili senza prima aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la sanzione va **da 2.000,00 a 10.000,00 euro**.

Gli obblighi e le altre disposizioni contenute all'art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, **comprese le sanzioni**, sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione, sull'intero territorio nazionale, della piattaforma per l'assegnazione del CIN.

LINK:

[Per accedere alla Banca dati strutture ricettive e ottenere il CIN o verificare l'esistenza di un CIN, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2024/1028, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo e per consultare le infografiche disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida sulle locazioni brevi predisposta dall'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

6. TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Ulteriore proroga - Riapertura della piattaforma dal 10 agosto al 15 novembre 2024

Il **D.L. n. 113/2024** (c.d. "*Decreto Omnibus*"), **in vigore dal 10 agosto 2024**, contiene, all'articolo 4, una agevolazione per le ASD e SSD, relativamente alle spese di sponsorizzazione.

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino al 15 novembre 2024**.

Per l'attuazione del presente comma viene, altresì, autorizzata la spesa di **7milioni di euro per l'anno 2024**, che costituisce limite di spesa.

Il citato articolo 81 del D.L. n. 104/2020 prevede che alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI** operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) con ricavi **relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.**

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Ricordiamo che, [in precedenza](#), la domanda di riconoscimento del contributo in questione poteva essere effettuata tramite la piattaforma online che è rimasta aperta a partire **dalle ore 12:00 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23:59 del 10 agosto 2024.**

7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Domande per il contributo per assunzioni di giovani con disabilità al via dal prossimo 2 settembre

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, il [decreto 27 giugno 2024](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità che stabilisce le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85.

In particolare il decreto definisce le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui al Fondo finalizzato a **valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità** e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni.

Sono, altresì, disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo relative al contributo.

Il contributo può essere richiesto da:

- gli **enti del terzo settore** di cui all' art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- le **organizzazioni di volontariato (OdV)**, dalle **associazioni di promozione sociale (APS)** coinvolte nel processo di migrazione di cui all' art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ai sensi della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), di persone con disabilità, **di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.**

Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo **compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.**

Il contributo è **cumulabile** con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità.

Il contributo è erogato nella misura pari a **dodicesimila euro una tantum**, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e **fino al 30 settembre 2024.**

Il contributo complessivo **è erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.**

Per beneficiare del contributo, i soggetti devono presentare - **dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024** - domanda on-line sul portale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, a cui sarà attribuito un codice identificativo.

Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione.

INPS procederà a valutare le domande presentate e a pubblicare l'elenco dei destinatari del contributo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8. SOCIAL BONUS 2024 - CREDITO D'IMPOSTA SULLE DONAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEL TERZO SETTORE - Domande entro il prossimo 15 settembre

Per gli Enti non profit, sia il 2023 che gran parte del 2024, si è concluso senza l'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).

Autorizzazione già richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma, a tutt'oggi, non ancora pervenuta.

Di conseguenza, anche per il 2024 restano in vigore tutte le norme fiscali attualmente vigenti riguardante le imposte dirette, sia per gli iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) (anche mediante trasmigrazione automatica, come per le OdV e APS), sia per quelli che non hanno ancora deciso se entrare o no nel Registro (ONLUS).

Anche senza autorizzazione, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del CTS agli enti iscritti sono già applicabili altre norme fiscali del codice tra cui il "Social Bonus" previsto dall'articolo 81 dello stesso CTS. In base a quanto disposto in tale articolo, gli Enti del Terzo settore possono beneficiare di un credito d'imposta pari al:

- 65 per cento per le donazioni di denaro effettuate da persone fisiche;
- 50 per cento per quelle effettuate da enti o società.

La misura è stata attuata con il [Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022](#).

Con [Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023](#) è stata adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti, in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

Le scadenze per la presentazione delle istanze, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.M. 23 febbraio 2022, sono state individuate nel 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno.

Pertanto, entro il prossimo 15 settembre 2024 sarà possibile presentare i progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

I progetti in cui devono essere investite le donazioni ricevute devono essere finalizzati al recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale a carattere no profit.

Ricordiamo che è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus.

Il Ministero ha messo a disposizione anche una [guida alla compilazione della domanda](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del lavoro e per scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

9. START-UP E PMI INNOVATIVE - Deposito annuale della dichiarazione di mantenimento dei requisiti

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile (cioè i casi in cui lo statuto sociale preveda un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio), le start up innovative, dopo aver aggiornato il profilo personalizzato sull'apposito portale, **devono depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione di mantenimento dei requisiti**

previsti, rispettivamente, dal comma 2 (per le startup) e dal comma 5 (per gli incubatori) dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

E' quanto stabilito dal comma 15 dell'articolo 25, del D.L. 179/2012, così come da ultimo modificato dall'art 3, comma 1-sexies, del D.L. 135/2018, (c.d. "*Decreto semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 12/2019.

Si ricorda che lo stesso adempimento è previsto dall'[articolo 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015](#), per le PMI Innovative.

L'adempimento presuppone sempre l'approvazione del bilancio; non è, infatti, possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato.

La conferma dei requisiti di start up innovativa è condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa.

La legge prevede, infatti, che la mancata conferma dei requisiti nei termini previsti è equiparata alla perdita degli stessi con conseguente cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

Ai fini della conferma dei requisiti occorre sempre allegare l'autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A, attestante il mantenimento dei requisiti posseduti.

Ricordiamo, a tale proposito, che, con la [Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, Prot. 80727](#), il Ministero ha fornito le indicazioni in merito alle nuove disposizioni apportate al D.L. 179/2012 dal D.L. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, in materia di riduzione degli adempimenti pubblicitari (abrogazione dei due adempimenti semestrali) e funzione "vetrina" per le Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative.

Con la stessa circolare è stato fornito anche il nuovo Modello di dichiarazione dei requisiti aggiornato, sia per le Startup innovative che per le PMI innovative.

L'adempimento può essere eseguito con la **pratica di Comunicazione Unica** ed è gratuito (esente, cioè, dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo) per le startup costituite da non più di 60 mesi.

Per le PMI iscritte nella sezione speciale da oltre 5 anni, è invece previsto il pagamento dei diritti di segreteria di euro 90,00 e dell'imposta di bollo di euro 65,00 (articolo 26, comma 8, D.L. n. 179/2012; [Agenzia delle entrate, Risposta n. 253 del 17 luglio 2019](#)).

Una precisazione va infine fatta per le **società che intendono mantenere la qualifica di [start-up a vocazione sociale \(SIAVS\)](#)**.

Si tratta delle società che operano in via esclusiva nei seguenti settori: *assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.*

L'articolo 29, comma 7, del D.L. n. 179/2012 riconosce ai soggetti che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative.

Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società deve dichiarare:

- di **operare in via esclusiva in uno o più dei settori indicati sopra** (indicando i settori nell'apposito codice 034 della modulistica Registro imprese) e
- di **realizzare**, operando in tali settori, una **finalità di interesse generale evidenziandone l'impatto sociale** (Art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012; Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015).

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita [Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale"](#) pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

All'autocertificazione occorre allegare il "**Documento di descrizione di impatto sociale**" sopra indicato.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

10. VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO - Le novità dal prossimo 1° settembre - Sanzioni alleggerite in caso di versamenti spontanei

Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore alcune delle modifiche alla regolamentazione in materia di violazioni contributive apportate mediante correzioni effettuate dall'[articolo 30 del D.L. n. 19/2024](#) (c.d. "Decreto PNRR"), convertito dalla L. n. 56/2024, all'articolo 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Dal **1° settembre 2024**, in attuazione della linea II, della Missione 5, Componente 1, del PNRR, cambia, dunque, il sistema sanzionatorio per [omissione ed evasione contributiva](#).

Si prevede una sorta di ravvedimento operoso a favore di chi versa spontaneamente i contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza.

Dal 1 settembre 2024 **si prevedono, inoltre, nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti**, sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.

L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari i dati raccolti anche da altre banche dati riguardanti le prestazioni lavorative e gli obblighi previdenziali che ne derivano; allo stesso modo i contribuenti avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive.

A fronte di tale condivisione, l'interessato può instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiari ovvero a lui non noti chiedendo all'Inps di variarli.

Le modalità operative di questi rapporti saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno essere approvate dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.

Restano comunque salve le eventuali ulteriori e future violazioni rilevate in sede di **accertamento ispettivo**, che possono riguardare anche i contributivi dovuti in caso di utilizzo di prestatori formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale.

Sulle risultanze di tale attività d'ufficio, l'Istituto potrà poi notificare un avviso di accertamento invitando contribuente al pagamento integrale dei contributi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso con l'applicazione di una sanzione civile prevista dalla nuova lettera b-bis) del comma 8, art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge finanziaria 2001*).

11. MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE - Dettate nuove regole per la tutela e per la eventuale procedura di subentro nella titolarità

In attuazione di quanto previsto all'[art. 7, comma 5, della legge n. 206/2023](#), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024, il **D.M. 3 luglio 2024**, che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della **procedura di subentro nella titolarità** nonché di successivo utilizzo dei **marchi di particolare interesse e valenza nazionale** da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.

Per "**Marchio di particolare interesse e valenza nazionale**" si intende "*un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale*" (art. 1, comma 2, lett. f)).

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio **registrato da almeno cinquanta anni**, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare **l'uso continuativo** da almeno cinquanta anni, che intenda **cessare** definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell'attività, **almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione** (art. 2. Comma 1).

Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto (art. 2, comma 2).

La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il **non utilizzo da almeno cinque anni** che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, a **formulare istanza di decadenza del marchio** all'ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) (art. 3, comma 1).

In caso di **accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo**, la Direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 3, comma 2).

La direzione generale provvede a pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità mediante la procedura definita con il presente provvedimento, al fine di garantire la conoscibilità della disponibilità di tali marchi da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo degli stessi (art. 4).

L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero compresi nell'elenco predisposto, può formulare **richiesta all'Unità di missione**, indicando gli elementi informativi inerenti il progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali (art. 5, comma 1).

L'Unità di missione procede, **ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio**, ad una **valutazione comparativa** di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entità dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso.

L'Unità di missione, **entro sessanta giorni** dalla scadenza del termine, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il **riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio**.

Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla Direzione generale mediante **contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile**.

In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali (art. 5, comma 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12. QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - Report di ANAC ad un anno dall'entrata in vigore del Codice Appalti

A un anno dall'entrata in vigore del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), prosegue la qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Il 1° luglio 2024 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha elaborato un documento, reso noto successivamente, che censisce le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza qualificate o convenzionate, quindi in grado di gestire la digitalizzazione degli appalti.

Secondo il monitoraggio di ANAC, sono **4.541 le stazioni appaltanti che in Italia si sono qualificate** (+ 6% rispetto al trimestre precedente).

Alle Stazioni Appaltanti qualificate vanno aggiunte 8.063 amministrazioni che si sono convenzionate alle 494 centrali di committenza operative.

L'ANAC ha rilevato che il 60% delle amministrazioni è qualificato sia per il settore lavori sia per il settore servizi e forniture.

Il totale delle amministrazioni qualificate per il settore dei "lavori" si attesta a **3.258 unità** (di cui 425 solo per lavori e 2.833 per entrambi) mentre il totale delle amministrazioni qualificate per il settore dei servizi e forniture si attesta a **4.116 unità** (di cui 1.283 solo per servizi e forniture e 2.833 per entrambi).

Circa il 60% delle amministrazioni sono qualificate per il livello massimo L1/SF1 e tale percentuale raggiunge oltre l'80% nel caso dei soggetti che svolgono funzioni di centralizzazione delle committenze.

Ricordiamo che, in base al nuovo Codice Appalti, bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro, e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.

Sono previsti **tre livelli di qualificazione** per la progettazione e l'affidamento degli appalti:

- fino a 1 milione di euro;
- fino alla soglia comunitaria;
- illimitata.

I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell'organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell'ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all'ANAC.

Tra i soggetti qualificati di diritto ci sono: Ministero infrastrutture e trasporti, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio, nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

Ricordiamo che la qualificazione delle stazioni appaltanti è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2023, in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.

In via di applicazione, l'**elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza** sarà **aggiornato trimestralmente** per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione intervenuta.

LINK:

[Per consultare il documento ANAC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio e procedere all'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti, cliccare QUI.](#)

13. L. N. 55/2024 - ISTITUITI ALBO E ORDINE DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI - Le norme transitorie e i provvedimenti dei Tribunali - Scaduto il 6 agosto il termine per l'iscrizione - Prevista una proroga

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024, la **legge 15 aprile 2024, n. 55**, recante "**Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**".

Il provvedimento - in vigore dall' 8 maggio - si compone di 13 articoli e prevede l'istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici e l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'iscrizione all'Albo permette l'esercizio delle professioni di **educatore socio-pedagogico** e di **educatore nei servizi educativi per l'infanzia**.

Agli articoli 10 e 11 vengono dettate le disposizioni transitorie in merito, rispettivamente, alla **Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome e all'iscrizione all'Albo**,

In particolare, in sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e quindi entro l'8 giugno 2024), dovrà **nominare un commissario**, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provveda alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Il commissario, a sua volta - **entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto**, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - dovrà indire l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

Di seguito l'elenco degli avvisi dei Tribunali suddivisi per Regione:

[Abruzzo](#) – scadenza 6 agosto
[Basilicata](#) – scadenza 6 agosto
[Calabria](#) – Disponibile il modulo di domanda per l'iscrizione
[Campania](#) – scadenza 6 agosto
[Emilia Romagna](#) – scadenza 6 agosto
[Friuli Venezia Giulia](#) – scadenza 6 agosto
[Liguria](#) - Provvedimento del commissario e moduli di domanda
[Lombardia](#) – scadenza 6 agosto – [link domanda](#) –
[Marche](#) – scadenza 6 agosto
[Molise](#) – scadenza 6 agosto
[Piemonte](#) – scadenza 6 agosto
[Modulo Puglia](#) – scadenza 2 ottobre
[Sardegna](#) – scadenza 6 agosto
[Sicilia](#) – scadenza 6 agosto
[Toscana](#) – scadenza 6 agosto
[Modulo Umbria](#) – scadenza 6 agosto
[Veneto](#) – Provvedimento del commissario e moduli di domanda
[Trento](#) – scadenza 6 agosto
[Bolzano](#) - scadenza 6 agosto.

In una [nota del 31 luglio 2024](#) il Ministero della Giustizia comunica "Ci sarà tempo per iscriversi al nuovo albo degli educatori e pedagogisti istituito con la legge n. 55/2024. **La scadenza, inizialmente prevista per il 6 agosto, sarà prorogata**. I Ministeri interessati sono al lavoro per predisporre il testo ed inserirlo nel primo provvedimento normativo utile".

L'obiettivo - spiega il Ministero - "è garantire agli operatori del settore, per il nuovo anno scolastico che partirà a settembre, di poter continuare a svolgere i loro servizi educativi e socio-pedagogici".

Sicuramente il Ministero ha tenuto presenti le forti pressioni pervenute dell'ANCI e dai sindacati sulla proroga dell'iscrizione al nuovo Albo.

L'ANCI - con una [nota dello scorso 30 luglio](#) - chiede ai Ministri della Giustizia e dell'Istruzione che con il primo provvedimento utile venga escluso l'obbligo di iscrizione all'albo per gli educatori dei servizi educativi, previsto dalla Legge 55/24.

Allo stesso tempo, in attesa della modifica normativa, sollecita la proroga del termine fissato al 6 agosto 2024, così da poter garantire il regolare avvio e svolgimento delle attività subito dopo la pausa estiva.

Non rimane che attendere la formale disposizione che stabilisca la proroga, che si presuma sia il 31 dicembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 55/2024, cliccare QUI.](#)

14. IMPOSTA DI BOLLO - Domande di partecipazione a pubblici concorsi - Precisioni su quando è prevista l'esenzione

L'esenzione dal tributo di bollo è prevista **esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale** banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande.

Non risulta pertanto alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un'estensione dell'esenzione dal tributo del bollo alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione agevolativa non torna, dunque, applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 177 del 29 agosto 2024** ad un quesito posto da un Ministero in relazione all'applicazione dell'imposta di bollo alle domande di partecipazione al concorso di progettazione.

Trova, pertanto, applicazione anche nel caso di specie le disposizioni normative vigenti (art. 3, comma 1-bis della Tariffa, Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642/1972) che prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni **tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.**

Nel caso in esame, infatti, la domanda di partecipazione al concorso è presentata al Ministero istante attraverso una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, gestita dalla società "Alfa", per la presentazione della candidatura.

LINK:

[Per consultare il testo della Risposta a interpello n. 177/2024, cliccare QUI.](#)

15. AGENZIA DELLE ENTRATE - Adottate nuove codifiche per trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari - Utilizzabili dal prossimo 30 settembre

A decorrere dal prossimo 30 settembre saranno adottati nuovi codici atto per l'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari.

Lo prevede il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 luglio 2024, Prot. n. 292682**, con il quale sono state adottate le seguenti Tabelle, denominate rispettivamente:

- "Tabella degli atti soggetti a trascrizione" ([allegato 1](#)),
- "Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni" ([allegato 2](#)) e
- "Tabella dei tipi di annotazione" ([allegato 3](#)).

Le codifiche, riportate nell'allegato elenco ([allegato 4](#)), **di nuova introduzione** rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione **a decorrere dal 30 settembre 2024.**

Le nuove tabelle - come si legge nel provvedimento - codificano fattispecie sopravvenute in forza dell'**emanazione di nuovi atti normativi** (tra i quali: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e la cosiddetta "*riforma Cartabia*" del processo civile, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) e, al fine di una **più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari**, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e dei suoi quattro allegati, cliccare QUI.](#)

16. ACCELERA LA DESERTIFICAZIONE BANCARIA - Allarmante calo degli sportelli bancari - Sono circa 3.300 i Comuni senza più filiali

La **desertificazione bancaria** dilaga in Italia, limitandone sempre di più l'accesso ai servizi di prossimità.

Sono almeno 4,4 milioni gli italiani che vivono in un Comune senza neppure una banca, altri 6 milioni sono in città con appena uno sportello.

A crescere è anche il numero delle **imprese** che hanno sede in Comuni sprovvisti di sportelli bancari, pari a 255mila.

Nel corso del 2023 si è registrata una riduzione del numero degli sportelli bancari attivi sul territorio italiano, **da 20.985 di fine 2022 a 20.161 di fine 2023** (- 824 sportelli; - 3,9 per cento).

Nei primi sei mesi del 2024 le banche italiane hanno chiuso altri **163 sportelli**. Le regioni più colpite sono **Molise** (- 1,3%), **Veneto** (- 1,2%), **Friuli Venezia Giulia** e **Lazio** (- 1 %), **Campania** e **Toscana** (- 0,8%).

Le **Regioni** più colpite nel corso del 2023 sono state Marche, Abruzzo e Lombardia, seguite da Sicilia e Calabria.

A livello di **Provincia**, invece, le zone meno desertificate sono quelle di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Grosseto, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia e Pisa.

Il 41,5% dei **Comuni** italiani (esattamente 3.282) non ha più sportelli bancari sul suo territorio. Nel corso del 2023 sono stati 134 quelli "desertificati".

Il fenomeno ha subito un'accelerazione drammatica negli ultimi anni: dal 2015 al 2024, il 14% dei comuni ha perso l'ultimo sportello disponibile, e solo nell'ultimo anno 55 comuni hanno visto chiudere l'unico sportello rimasto.

Questo trend preoccupa anche per il futuro, poiché il 24% dei comuni ha attualmente un solo sportello bancario, che rischia di scomparire a breve.

Aumenta, quindi, il numero di persone e imprese che rischiano di rimanere escluse dai servizi bancari.

Non sono, infatti, solo le persone a subire le conseguenze dell'abbandono dei territori da parte delle banche. Anche per molte piccole imprese la chiusura delle filiali rappresenta un problema rilevante.

Questo è il quadro preoccupante tracciato dall'**Osservatorio di First Cisl sulla desertificazione bancaria**, basato sugli ultimi dati disponibili aggiornati al 30 giugno 2024.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata dal sito FIRST CISL alla desertificazione bancaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare i dati e i grafici descrittivi del fenomeno, aggiornati al 30 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

17. SCUOLA - Smartphone e registro elettronico - Circolare del Ministro dell'istruzione

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e ci pare opportuno ricordare le disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.

E' questo infatti l'argomento della **circolare del Ministero dell'istruzione e del merito dell' 11 luglio 2024, Prot. 0005274**, con la quale - contrariamente a quanto disposto dalla precedente circolare del 19 dicembre 2022, Prot. 107190 - si introduce il divieto dell'uso degli smartphone per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Nonostante che oggi gli **smartphone facciano parte della vita quotidiana di tutti noi**, in seguito ad importanti studi internazionali, si è rilevato l'**impatto negativo** che hanno questi strumenti **sull'apprendimento scolastico**, oltre che **sul naturale sviluppo cognitivo** per l'uso continuato fin dall'infanzia e nella preadolescenza.

Altra conseguenza, in aumento soprattutto in Italia, è la **sindrome di Hikikomori**, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario dei giovani, rinchiusi nelle proprie case, che rinunciano ai rapporti con il mondo esterno.

“**Stare in disparte, isolarsi**” è il significato della parola **hikikomori**, termine giapponese che deriva dal verbo hiku (tirare indietro) e komoru (ritirarsi).

Nonostante non esista ancora un'ufficiale definizione dell'**hikikomori** a livello internazionale, il **Ministero della Salute giapponese** (MHLW) ne ha indicato alcune caratteristiche e sintomi specifici:

- Stile di vita centrato all'interno delle mura domestiche senza alcun accesso a contesti esterni.
- Nessun interesse verso attività esterne (come frequentare la scuola o avere un lavoro).
- Persistenza del ritiro sociale non inferiore ai sei mesi.
- Nessuna relazione esterna mantenuta con compagni o colleghi di lavoro.

Per tutti questi motivi, il Ministero dell'istruzione e del merito ha **disposto il divieto di utilizzo in classe del cellulare**, anche a fini educativi e didattici, **per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado**, a meno che tale strumento non sia previsto come supporto ad alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Oltre che restar fermo il ricorso alla didattica digitale.

Ci sono **importanti novità** anche per ciò che riguarda il **registro elettronico**, strumento attraverso il quale i docenti assegnano i compiti da svolgere a casa.

Per **sostenere lo sviluppo della responsabilità degli alunni** nella gestione dei propri compiti dosando il ricorso alla tecnologia, il Ministero raccomanda di utilizzare anche la notazione giornaliera su **diari o agende personali** (strumento utilizzato soprattutto in passato, non solo per segnare i compiti o le verifiche in programma, ma anche dediche e pensieri personali).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare ministeriale n. 5274/2024, cliccare QUI.](#)

18. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Stabiliti i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (EPC)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024, il **decreto 12 agosto 2024** del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di **adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC – Energy Performance Contract) di servizi energetici per sistemi edifici-impianti (CAM EPC)**.

Ai sensi del [comma 2, dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023](#), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle **clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni.

I CAM per i contratti per gli edifici impianti hanno quindi lo scopo di contribuire:

- all'efficientamento energetico attraverso la buona gestione e il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria in energia utile, del processo di utilizzo di energia o di entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e di servizi.

Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 dicembre 2024).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 12 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito dell'ENEA, cliccare QUI.](#)

19. FSUE - Fondo di solidarietà dell'UE - In arrivo gli aiuti per i danni causati dalle inondazioni nel 2023

Con un comunicato stampa del 27 agosto 2024, la Commissione Europea informa che ha proposto un sostegno finanziario di **oltre 1 miliardo di euro** a titolo del **Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)** per aiutare l'Italia, la Slovenia, l'Austria, la Grecia e la Francia ad **affrontare le conseguenze delle gravi inondazioni** che hanno colpito questi paesi nel 2023.

Il pacchetto di aiuti è ripartito come segue:

- **378,8 milioni di euro per l'Italia** a seguito dei danni causati dalle inondazioni nella regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023;
- 428,4 milioni di euro per la Slovenia e 5,2 milioni di euro per l'Austria per far fronte alle conseguenze delle inondazioni dell'agosto 2023;
- 101,5 milioni di euro per la Grecia a sostegno degli sforzi di ripresa a seguito delle inondazioni del settembre 2023;
- 46,7 milioni di euro per la Francia per i danni provocati dalle inondazioni nella regione Hauts-de-France nel novembre 2023.

L'assistenza del FSUE **coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero**, compresi la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica.

La proposta di finanziamento fa seguito alle richieste di assistenza a titolo del FSUE da parte dei paesi interessati.

Una volta approvata la proposta della Commissione da parte del Parlamento e del Consiglio, l'aiuto finanziario può essere erogato senza indugio e in un'unica rata a ciascuno dei paesi richiedenti.

Dalla sua istituzione nel 2002, il FSUE ha mobilitato oltre 8,6 miliardi di euro per 130 catastrofi (110 catastrofi naturali e 20 emergenze sanitarie) in 24 Stati membri (più il Regno Unito) e in quattro paesi candidati all'adesione (Albania, Montenegro, Serbia e Turchia).

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Fondo di solidarietà dell'UE, cliccare QUI.](#)

20. INPS - On line l'aggiornamento dell'osservatorio sugli ammortizzatori sociali

L'INPS, con un [comunicato stampa del 26 agosto scorso](#), ha reso noto che le **ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 36,6 milioni**, in leggero aumento rispetto al precedente mese di giugno (35,3 milioni), più accentuato l'aumento rispetto a luglio 2023 (28,6 milioni).

Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2024 sono state **26,1 milioni**, circa il 4% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di giugno 2024 (25,1 milioni di ore).

A luglio 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore.

CIG straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2024 è stato **pari a 9,1 milioni** (di cui 5,9 per solidarietà) in leggera diminuzione rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,5 milioni di ore (di cui 6,8 per solidarietà).

In diminuzione anche la variazione tendenziale, -3,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in cui erano state autorizzate 9,3 milioni di ore (di cui 2,8 per solidarietà).

CIG in deroga

Non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di luglio 2024.

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è stato **pari a 1,3 milioni**, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,7 milioni), sia rispetto a luglio 2023 (0,8 milioni), con due settori maggiormente interessati da questo incremento: il **settore degli Intermediari** (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi) e il **settore delle Attività varie** (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private).

Da segnalare che il dato cumulato delle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024 (6,7 milioni di ore) è risultato molto inferiore a quello dei primi sette mesi del 2023 (8,9 milioni di ore).

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI a marzo 2024 è stato **pari a 1.069.000 soggetti** con una variazione congiunturale di -5,9% (1.136.000 i beneficiari di NASpI nel mese precedente).

Modesta la variazione tendenziale, -1,8% rispetto al dato dello stesso mese dell'anno precedente (1.089.000).

21. FONDO PER LE FORESTE ITALIANE - Al via la realizzazione di un Piano di attività per la gestione del SINFor

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024, il **decreto 19 giugno 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina l'utilizzo delle risorse del **Fondo per le foreste italiane**, annualità 2024-2026, per la realizzazione di un Piano di attività per la gestione del **Sistema informativo forestale nazionale** - SINFor.

Il decreto prevede che le risorse del fondo per le foreste italiane stanziare per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei limiti della somma complessiva di **euro 1.500.000,00** sono destinate a finanziare un accordo di cooperazione di durata triennale, dalla data di sottoscrizione **fino al 31 dicembre 2026**, riguardante la realizzazione di un «**Piano di attività per la gestione del sistema informativo forestale nazionale**» connesso all'attuazione delle disposizioni dell' [articolo 15](#) del [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#) in materia di **coordinamento, armonizzazione e digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale**.

In particolare, le risorse sono destinate alla concessione di un **finanziamento per le spese effettivamente sostenute** concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività rientranti nell'accordo, a mero titolo di rimborso e senza che il finanziamento costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando a carico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), la parte degli oneri, pure sostenuti per la realizzazione delle medesime attività, non coperti dal finanziamento riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per le foreste italiane.

I termini e le modalità di dettaglio attuative del decreto saranno regolati da apposito accordo di cooperazione tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 19 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

22. LA GESTIONE DEL CALDO ESTREMO - LE ISOLE DI CALORE URBANE - Documento programmatico del JRC della Commissione europea

Le ondate di calore sono tra gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici e le temperature da record stanno diventando sempre più frequenti e intense.

Le aree urbane edificate e le città sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo: questo fenomeno colpisce oltre 1,7 miliardi di persone in tutto il mondo.

Quasi la metà delle circa 10.000 città del mondo ha dovuto affrontare una maggiore esposizione al calore negli ultimi 4 decenni.

Il [Joint Research Centre](#) (JRC) della Commissione Europea ha pubblicato un documento strategico che incoraggia i responsabili politici a metter in campo azioni di mitigazione e adattamento, riducendo le emissioni di gas a effetto serra e aumentando nel contempo la resilienza agli estremi termici.

Molte di queste azioni sono state intraprese dalle città nell'ambito del Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia.

Le ondate di calore sono periodi prolungati di temperature estremamente elevate che possono portare al **surriscaldamento urbano** e alle **isole di calore urbane** (Urban Heat Islands - UHI).

Questo effetto altera la superficie delle città, rendendole significativamente più calde rispetto alle aree suburbane e rurali circostanti, in media 4-6 gradi più calde e con picchi fino a 10 gradi sopra le aree limitrofe.

La strategia innovativa del progetto UHI - finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Central Europe 2007/2013 - è far interagire due ambiti disciplinari tradizionalmente estranei fra loro: la **meteoclimatologia** e la **pianificazione urbanistica**, attraverso lo sviluppo di modelli di stima meteoclimatologici funzionali ad orientare le scelte di sviluppo e riqualificazione urbana.

Le **conseguenze del caldo estremo** non solo provocano disagi ma sono anche pericolose.

Oltre a temperature insopportabili che possono causare disidratazione, colpi di calore e altri effetti fisici a breve termine, le UHI **trattengono l'inquinamento**, che riduce la qualità dell'aria e comporta rischi a lungo termine per la salute, **colpendo in modo particolare i gruppi vulnerabili ed emarginati**: le persone a basso reddito, i disoccupati e i senzatetto, i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie croniche.

Esse comportano inoltre un aumento della domanda di energia, aumentando l'impronta ecologica delle città.

Con il documento programmatico, il JRC individua il modo migliore per contribuire a informare le autorità locali delle misure che possono adottare per affrontare il riscaldamento urbano.

Ad esempio:

- Integrare e migliorare le infrastrutture verdi, promuovendo **pareti e tetti verdi** e incrementando il numero di alberi e le superfici vegetate. Gli alberi e gli spazi verdi hanno un'eccezionale capacità di raffreddare l'aria nelle città: secondo uno studio condotto su oltre 600 città europee, gli alberi urbani riducono la temperatura dell'aria in media di 0,8 gradi.
- Introdurre **caratteristiche** idriche e acqua corrente nelle aree pubbliche e fornire acqua potabile alla popolazione, oltre a rendere l'uso dell'acqua più efficiente.
- Ammodernare e **ristrutturare gli edifici** con isolamento e persiane, e utilizzare materiali riflettenti, come la vernice bianca, su strade ed edifici.
- Promuovere l'agricoltura urbana.
- Fornire misure **sanitarie tempestive**, ad esempio sistemi di allerta per guidare la popolazione durante gli eventi di calore estremo o indicare l'ubicazione dei rifugi e dei punti di approvvigionamento di acqua potabile.

Esempi ispiratori di migliori pratiche comprendono una rete di scuole pilota a Barcellona trasformate in rifugi di raffreddamento, aperti al pubblico durante le ondate di calore; e l'adozione di **soluzioni basate sulla natura** a Torino.

La **città spagnola di Murcia**, ad esempio, ha vinto il premio del Patto dei sindaci per le sue azioni volte a contrastare il surriscaldamento urbano. Questi includevano il **rifacimento di strade asfaltate scure con materiali di colore più chiaro** per riflettere piuttosto che assorbire la luce solare, riducendo significativamente le temperature superficiali.

Questa semplice azione con un grande impatto è stata solo una delle 61 misure che la città ha adottato per adattarsi al caldo estremo.

Una panoramica completa dei principali risultati sul caldo estremo nelle città dell'UE, delle raccomandazioni strategiche e degli strumenti di monitoraggio è disponibile nel [documento programmatico 'Le città dell'UE e gli estremi termici'](#).

Politiche e azioni efficaci basate sul territorio richiedono una comprensione più approfondita delle variazioni di temperatura e della loro distribuzione urbana. Ogni città è unica e i **piani di adattamento urbano** devono considerare il proprio spazio e la propria geografia per indirizzare efficacemente le aree ad alta esposizione e i quartieri vulnerabili.

Questa ricerca aiuta le autorità locali, regionali e nazionali a sviluppare politiche pratiche ed economiche per gestire meglio il caldo estremo con l'aumento delle temperature medie globali.

Lavorando con partner come il Patto dei sindaci per attuare queste politiche, il JRC sta contribuendo a migliorare la qualità della vita a beneficio della società nel suo complesso.

23. UBER - Multata dall'Autorità olandese per la protezione dei dati per violazione della privacy degli autisti

L'Autorità olandese per la protezione dei dati (Autoriteit Persoonsgegevens) **ha inflitto a Uber una maxi sanzione di 290 milioni di euro**, dopo aver rilevato che la società ha "trasferito i dati personali degli autisti europei negli Stati Uniti, senza salvaguardarne la privacy".

Tale comportamento, secondo il garante olandese, costituisce una grave violazione del GDPR.

L'autorità olandese ha scoperto che Uber aveva raccolto informazioni sensibili di autisti europei conservandole su server americani.

Nel dettaglio, una nota dell'autorità spiega che si tratta di dati relativi all'account e alle licenze di taxi, ma anche relativi alla geolocalizzazione, alle fotografie, ai dettagli di pagamento, di documenti d'identità e, in alcuni casi, anche di dati sanitari e penali degli autisti.

Per oltre due anni, Uber avrebbe trasferito i dati alla sua sede centrale negli Stati Uniti, senza proteggere sufficientemente i dati.

Secondo la Corte di Giustizia Europea, dopo la **sentenza che aveva invalidato il Privacy Shield nel 2020**, le clausole contrattuali standard possono ancora costituire una base valida per il trasferimento di dati a Paesi al di fuori dell'Ue, ma solo se è possibile garantire un livello di protezione equivalente nella pratica, ma dall'agosto 2021 Uber non le aveva più utilizzate trasferendo quindi illecitamente i dati negli Stati Uniti, tornando poi solo due anni dopo ad avvalersi del "*Data Privacy Framework*" decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione UE nel luglio 2023.

L'indagine è partita dopo che oltre 170 autisti francesi si erano lamentati con Uber per il rispetto dei diritti umani "*Ligue des droits de l'Homme*", e successivamente avevano presentato una denuncia all'autorità per la protezione dei dati francese (CNIL).

Ai sensi del GDPR, le aziende che trattano dati in diversi Stati membri dell'UE devono rivolgersi a un'unica autorità per la protezione dei dati, ovvero a quella del Paese in cui la società ha la sede principale, e la sede europea di Uber si trova nei Paesi Bassi.

Durante l'indagine, il garante olandese ha collaborato strettamente con quello francese e ha poi coordinato la decisione con le altre autorità europee.

Per Uber si tratta della terza multa imposta dal garante della privacy olandese: **nel 2018 l'autorità aveva infatti multato il gruppo per 600 mila euro**, e **nel 2023 per 10 milioni di euro**, a cui però la società americana si era opposta.

(Fonte: Federprivacy)

Altre notizie in breve

1) INPS - Progetto Giovani e nuova App "Contaci" per avvicinare i giovani al mondo della previdenza

Durante il Meeting di Rimini (che si tiene dal 20 al 25 agosto), l'INPS ha annunciato una serie di **iniziative innovative mirate a sensibilizzare i giovani italiani sui temi della previdenza sociale**, ponendo particolare attenzione alla consapevolezza previdenziale e alla pianificazione del futuro pensionistico.

Il Presidente dell'Istituto ha presentato il "**Progetto Giovani**", un piano che partirà ad ottobre 2024 e si concentrerà sulla **fascia d'età 18-34 anni**.

Questo progetto rappresenta un passo molto importante per **avvicinare i giovani al mondo della previdenza e per rafforzare la sostenibilità del sistema pensionistico italiano**.

Uno degli strumenti più innovativi del progetto è l'**App "Contaci"**, sviluppata per avvicinare le giovani generazioni al mondo della previdenza.

Questa applicazione sarà progettata per essere intuitiva e accessibile, permettendo ai giovani di **monitorare il loro estratto conto previdenziale** e di comprendere meglio il funzionamento del sistema contributivo.

L'App ha lo scopo di chiarire il funzionamento del sistema pensionistico e di promuovere una maggiore **consapevolezza tra i giovani riguardo alla loro futura pensione**.

Il passaggio al sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, introdotto dalla riforma del 1995, è **uno degli aspetti più critici e meno compresi dai giovani**.

Questo sistema prevede che la pensione sia determinata dal montante contributivo accumulato durante la carriera lavorativa e dall'età di uscita dal lavoro. Maggiore è il montante e più tarda è l'età di pensionamento, maggiore sarà l'importo della pensione.

Educare i giovani su questi meccanismi è fondamentale, poiché permette loro di prendere decisioni consapevoli riguardo alla propria carriera e alle scelte previdenziali.

L'INPS intende integrare l'educazione previdenziale all'interno dell'educazione civica, riconoscendo che una corretta informazione può contribuire a una maggiore uguaglianza sostanziale, uno degli obiettivi fondamentali della Costituzione italiana.

2) RIFORMA FISCALE - Nuovi Testi unici fiscali entro il 31 dicembre 2025

Slitta dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 la scadenza per l'approvazione dei Testi unici, previsti dalla Delega fiscale, di riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario.

A disporre la proroga, che risponde all'esigenza di restare al passo con l'evoluzione normativa dettata dalla Riforma stessa, la [legge 8 agosto 2024, n. 122](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 197, del 23 agosto 2024.

La modifica riguarda l'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 9 agosto 2023 ("Delega fiscale"), che stabilisce che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni fiscali tramite la predisposizione di Testi unici.

Ricordiamo, inoltre, che dal 13 marzo al 13 maggio 2024, sul [sito dell'Agenzia delle entrate](#), sono state rese disponibili in consultazione le proposte di nove nuovi Testi unici elaborati dall'Agenzia, per valutare suggerimenti e osservazioni trasmessi al riguardo eventualmente da recepire nelle versioni definitive delle raccolte normative.

La consultazione è conclusa e non è più possibile inviare contributi agli indirizzi di posta elettronica dedicati, ma i nove Testi unici sono tutt'ora disponibili sul sito delle Entrate.

La proroga di 16 mesi per l'adozione dei testi unici da parte del Governo, stabilita dalla legge n. 122/2024, consentirà di tenere conto anche delle nuove disposizioni che saranno introdotte per effetto dei decreti legislativi, attuativi della Riforma fiscale, che sono ancora in corso di emanazione.

3) MINISTERO DELL'INTERNO - Promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti - Disposto il riparto del fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2023

Con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024](#), il Ministero dell'interno ha reso noto che con [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 luglio 2024](#) è stato disposto il **riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023**, destinato alla promozione dell'economia locale dei **comuni con popolazione fino 20.000 abitanti**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022.

L'elenco dei Comuni beneficiari è riportato nell'[Allegato A](#) al decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 19 luglio 2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

4) MINISTERO DELL'INTERNO - Riparto e assegnazione delle risorse "Covid-19"

Con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024](#), il Ministero dell'interno ha reso noto che con [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024](#) sono stati dettati i criteri di riparto e l'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma

508, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e versamenti risorse "COVID-19" di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024.

L'elenco dei soggetti beneficiari è riportato nell'[Allegato A](#) al decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 23 luglio 2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

5) MANOVRE FINANZIARIE - 1,4 miliardi ancora bloccati perché non emanati 71 decreti attuativi

Mentre il governo si accinge ad aprire il dossier della prossima manovra per il triennio 2025- 2027, c'è ancora da completare l'attuazione delle manovre degli anni precedenti.

Secondo i dati forniti da Il Sole 24Ore di venerdì 30 agosto: ci sono ancora 54 provvedimenti attuativi riferiti alla manovra del 2024 (30) e a quella dell'anno 2023 (24) che attendono di essere varati per rendere pienamente operative queste due leggi di bilancio.

Se poi si considera anche le manovre precedenti, la quota dei provvedimenti attuativi sale a 71.

Trattandosi di leggi di bilancio – sottolinea il Sole 24Ore - in molti casi a un provvedimento attuativo è legato lo stanziamento di risorse: quelli ancora da varare riferiti alle due manovre del governo attuale permetterebbero di sbloccare **quasi 790 milioni** (rispettivamente 296 milioni agganciati alla manovra di quest'anno e 493 milioni alla Manovra dell'anno scorso), riferiti al 2024 e agli anni passati.

Somma che **sale a 1,4 miliardi** se si considerano anche gli stanziamenti bloccati dalle norme ancora da varare legate alle quattro manovre degli esecutivi della passata legislatura.

Se infine si considerano anche i successivi due anni dei finanziamenti pluriennali (fino quindi al 2026), in totale il via libera ai provvedimenti attuativi ancora da varare riferiti alle manovre di questa e della passata legislatura permetterebbero di sbloccare 5 miliardi.

L'attuale esecutivo si impegna a rendere le leggi varate sempre più autoapplicative e al contempo a dare priorità all'attuazione di quei provvedimenti che servono per sbloccare delle risorse.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 20 al 31 Agosto 2024)**

1) Legge 8 agosto 2024, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 89/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 2 agosto 2024: Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Legge 8 agosto 2024, n. 121: Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

4) Legge 8 agosto 2024, n. 122: Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici. (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 17 aprile 2024: Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare». (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Decreto 27 giugno 2024: Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85. (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 7 agosto 2024: Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'intero - Decreto 13 agosto 2024: Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero della salute - Decreto 6 agosto 2024: Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) D.P.C.M. 23 luglio 2024: Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 3 luglio 2024: Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 29 luglio 2024: Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 luglio 2024: Modifica del decreto 13 febbraio 2018, n. 617, recante: «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni». (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 2 luglio 2024: Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane - annualità 2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo territoriale». (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

15) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 12 agosto 2024: Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). (Gazzetta Ufficiale n. 1202 del 29 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 20 al 31 Agosto 2024)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione dell' 11 luglio 2024 sui requisiti minimi relativi ai dati dei veicoli noleggiati da inserire nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada [notificata con il numero C(2024) 4665]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 20 agosto 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)